



Arianna Di Bernardo

Opposizione alla dichiarazione di adottabilità: il ricorso per cassazione va proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione d'ufficio della sentenza

In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello - sezione per i minorenni - in versione integrale, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione di trenta giorni, previsto dal secondo comma del medesimo art. 17; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso tale sentenza, proposto oltre il suddetto termine.

Corte di cassazione 15 novembre 2017, n. 27139

Con l'ordinanza segnalata la Corte di cassazione affronta la questione se, ai fini del ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla sezione minorile della Corte d'appello in materia di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'art. 17, c.2 della l. n. 184 del 1983, ove manchi la notifica su iniziativa della controparte, decorra in ogni caso dalla notificazione in versione integrale della sentenza a cura della cancelleria.

L'arresto riflette la crescente tendenza dell'ordinamento processuale a superare il regime tradizionale del doppio ordine di termini fondato sulla contrapposizione notifica/pubblicazione, a favore di un unico termine di impugnazione legato alla comunicazione del provvedimento ovvero alla sua notificazione *ex officio*.

Tale modello, del resto, è favorito dalla disciplina del processo telematico, che consente la conoscenza integrale del provvedimento tramite la comunicazione o la notifica che la cancelleria effettua a mezzo p.e.c.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», delinea un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo a tal fine un solo termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione della sentenza.

Per la pronuncia di primo grado (dichiarativa dello stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 15, c.3 ovvero del non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 16, c.2), non si è mai dubitato che, pur in difetto di notifica a istanza di parte, la notificazione per esteso del provvedimento effettuata dalla cancelleria fosse comunque idonea a far decorrere il termine dimidiato di impugnazione.

Identica soluzione è stata adottata, nonostante l'incerta formulazione dell'art. 17, con riguardo alla sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d'appello all'esito dell'impugnazione della dichiarazione di adottabilità.

Invero la giurisprudenza di legittimità ha interpretato il disposto dell'art. 17 nel senso che il decorso del termine di trenta giorni, di cui al comma 5, [fosse](#) segnato anche dalla notificazione d'ufficio della sentenza d'appello, come contemplata dal terzo comma del medesimo art. 17.

Ciò sul presupposto che il comma 3, seppur espressamente dettato per la pronuncia di primo grado, dovesse essere riferito anche a quella della Corte d'appello, in virtù del richiamo, contenuto nel quarto comma, alle modalità stabilite nel comma precedente.

Questa ricostruzione -che appare, d'altronde, maggiormente rispettosa delle esigenze di celerità cui è improntato l'intero giudizio- ha trovato conferma nell'intervento normativo operato con l. 28 marzo 2001, n. 149.

Infatti, a parziale superamento della *querelle* sopra richiamata, l'art. 16 di tale legge ha novellato l'art. 17 della legge sull'adozione, il quale ora prevede espressamente che la sentenza pronunciata in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità «è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti».

Per l'effetto, deve ritenersi che anche tale notificazione faccia decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.

Su tali basi, l'ordinanza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto oltre detto termine.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

La Corte ha precisato che il ricorrente non possa con successo dedurre di non aver mai ricevuto dalla controparte la notifica dell'impugnata sentenza, ove quest'ultima sia stata notificata via p.e.c. al suo difensore costituito a cura della cancelleria. Nella specie, inoltre, lo stesso funzionario della Corte d'appello che aveva assolto al predetto adempimento aveva attestato che la sentenza era passata in giudicato, in conseguenza della scadenza del termine utile per proporre ricorso per cassazione. Per la Corte, la previsione di una norma speciale in ordine al termine breve per impugnare non comporta alcuna apprezzabile compressione del diritto di difesa delle parti interessate.

Invero essa risponde a motivi di interesse pubblico (celerità e semplificazione), ormai riscontrabili anche nel processo civile, a maggior ragione ove venga in gioco il *best interest* del minore.

Sotto altro profilo, questo peculiare regime comporta che l'omesso deposito della copia notificata della sentenza contro cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, *ex actis*, la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva.

In definitiva, nel sistema dell'impugnazione della sentenza d'appello in materia di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, come tratteggiato dalla Corte, la parte dispone del solo termine dimidiato di cui all'art. 17, c.2 della l. n. 184 del 1983, il quale decorre dalla notificazione in versione integrale della sentenza da parte della cancelleria, ovvero dalla notifica a iniziativa della controparte, se anteriore. Con la conseguenza che è inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione proposto oltre tale termine.